

Sulla GU n. 300 del 27 dicembre 2011, è stato pubblicato il bando Inail per i finanziamenti alle imprese per interventi di prevenzione, in attuazione dell'art. 11, comma 5, D.Lgs. 81/2008.

L'INAIL ha infatti destinato a questa finalità **205 milioni di euro** (risultanti dallo stanziamento annuale e da alcuni avanzi dell'anno precedente) ripartiti in budget regionali.

Obiettivo dell'iniziativa è incentivare le imprese a realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono consistere in progetti di investimento o finalizzati all'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (es. sistemi di gestione previsti da accordi INAIL – Parti Sociali, da certificare secondo gli standard OHSAS 18001, SA 8000, modelli organizzativi e gestionali ex D.Lgs. 231/01).

L'incentivo è costituito da un contributo, **in conto capitale, nella misura del 50% dei costi del progetto**: il **contributo massimo è pari a 100.000 euro**, il **contributo minimo** erogabile è pari a **5.000 euro**, previsto solo per i progetti di investimento. Per i progetti che comportano contributi superiori a € 30.000 è possibile richiedere un'anticipazione del 50%.

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Per quanto riguarda la **compilazione della domanda**, entro il **7 marzo p.v.** sul [sito Inail - Punto Cliente](#), le imprese, previa registrazione, hanno a disposizione una procedura informatica che consente l'inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell'impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del **punteggio minimo di ammissibilità, pari a 105** (punteggio soglia).

I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente a dimensione aziendale, rischiosità dell'attività di impresa, numero di destinatari, finalità e tipologia ed efficacia dell'intervento.

Più in particolare, gli interventi possono consistere in **interventi diretti alla eliminazione del rischio**. Si intendono per tali gli interventi tecnici che agiscono sulla rimozione della fonte del pericolo, oppure che agiscono in modo tale da eliminare completamente l'esposizione dei lavoratori a quel pericolo, come ad esempio, sostituzione di una sostanza cancerogena con una non cancerogena, automazione di un processo produttivo precedentemente svolto dai lavoratori o l'adozione di un "ciclo chiuso" nel processo produttivo.

Oggetto degli interventi potrà essere anche l'**adozione di misure preventive**, cioè di interventi che riducono la probabilità che si verifichi un evento dannoso ossia di tutti quegli interventi tecnici di

tipo prevenzionale che, pur non eliminando la fonte di pericolo, riducono l'entità del rischio (ad esempio, sostituzione di agenti chimici pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo di ausili per la movimentazione dei carichi che pur non sostituendo l'uomo riducono l'entità del rischio, sostituzione di macchine e utensili con altri più sicuri, utilizzo di piattaforme antivibranti per la riduzione del rumore delle macchine e la trasmissione di vibrazioni, dispositivi di sicurezza -griglie, schermi fissi o mobili- applicati agli organi di lavoro o agli ingranaggi pericolosi delle macchine, interventi sul layout -modifiche alla disposizione delle macchine o degli impianti al fine di diminuire l'insorgenza di infortuni o l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici-, progettazione ergonomica degli ambienti di lavoro).

Ancora, possono essere finanziati **sistemi di protezione collettiva**, cioè sistemi di tutela che si interpongono tra la fonte di pericolo e i lavoratori. Tra questi, la compartimentazione antincendio, i sistemi di ventilazione, le cappe di aspirazione, gli impianti e sistemi di aspirazione centralizzati e/o localizzati, i parapetti provvisori, le reti di sicurezza, le armature di sostegno degli scavi, le barriere fonoisolanti/fonoassorbenti, gli schermi di intercettazione delle radiazioni ottiche, gli armadi metallici di sicurezza o le protezioni meccaniche contro urti.

L'Avviso individua anche le **spese non ammesse a contributo** (punto 8).

È previsto un **bonus** nel caso di **collaborazione con le Parti sociali nella realizzazione dell'intervento**.

Il bando distingue tre possibili ipotesi di collaborazione (con una parte sociale, con due o più parti sociali o nell'ambito della bilateralità) da intendersi in termini di progettazione o di effettuazione dell'intervento di prevenzione. Per "*ambito della bilateralità*", l'Inail precisa che si intende il *coinvolgimento di uno o più enti bilaterali o di uno o più organismi paritetici oppure di due o più organizzazioni maggiormente rappresentative, di cui almeno una rappresentativa dei lavoratori e almeno una rappresentativa dei datori di lavoro*.

Il bando attribuisce una maggiorazione percentuale del punteggio totale differente per ciascuna delle tre ipotesi, pari, rispettivamente, al 10, 12 e 14% sul punteggio totale.

In questo caso, i rappresentanti dell'Associazione, dell'ente bilaterale o delle due organizzazioni rappresentative coinvolte devono dichiarare di condividere il progetto suddetto in quanto volto al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori (es: da esame di merito in fase di progettazione o realizzazione, o da una valutazione congiunta della rispondenza del progetto alle finalità del bando, della coerenza con la logica di miglioramento, etc.) e che il progetto è stato elaborato o realizzato con l'intervento diretto dell'Organizzazione, o di un soggetto la cui attività è svolta **in collaborazione e fa capo all'Organizzazione**.

Al termine dell'inserimento della domanda nella procedura informatica, **le imprese, la cui domanda salvata abbia raggiunto il punteggio soglia, ricevono quindi un codice che identificherà in maniera univoca la domanda stessa**.

Il passaggio successivo è rappresentato dal cosiddetto click day, previsto dalla procedura a sportello imposta dal modello di bando prescelto dall'Inail (D.Lgs n. 123/1998).

Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere quindi inoltrate *on-line*.

L'elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito INAIL, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

Entro i 30 giorni successivi all'invio telematico, l'impresa deve trasmettere alla Sede INAIL competente tutta la documentazione prevista, utilizzando la Posta Elettronica Certificata. In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto.

Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all'erogazione del contributo.

Per indicazioni di maggior dettaglio, rinviamo al [Manuale per l'utilizzo della procedura on-line](#) e ai bandi regionali (rinvenibili nella [pagina dedicata del sito Inail](#) e qui allegati).

La data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico, per l'inoltro delle domande, saranno pubblicate nel sito Inail a partire dal 14 marzo 2012.